

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

AVVISO PUBBLICO

per la presentazione di domande di compartecipazione per la realizzazione di iniziative e progetti nell'ambito della

FESTA DELLA TOSCANA, EDIZIONE 2014

“Toscana. Guardare oltre. I nostri confini, le nostre abitudini, le nostre convinzioni. Per una Toscana terra del mondo”

Premesso

1. che la Festa della Toscana è un'iniziativa istituzionale promossa dal Consiglio regionale della Toscana (d'ora in poi, Consiglio regionale), rivolta all'attuazione dei principi e delle finalità dell'ordinamento regionale, di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto e delle disposizioni della legge regionale 21 giugno 2001, n. 26 con la quale è stata istituita la “Festa della Toscana”, quale solenne occasione per meditare sulle radici di pace e di giustizia del popolo toscano, per coltivare la memoria della sua storia, per attingere alla tradizione di diritti e di civiltà, che nella Regione Toscana hanno trovato forte radicamento e convinta affermazione, per consegnare alle future generazioni il patrimonio di valori civili e spirituali, che rappresentano la sua originale identità, rigorosamente inserita nel quadro dell'unità della Repubblica Italiana, rispettosa dei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

2. che ogni anno la Festa, incentrata su un tema specifico, viene celebrata con iniziative e manifestazioni che si svolgono su tutto il territorio regionale, coinvolgendo soggetti pubblici e privati;

3. che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha stabilito di dedicare l'edizione 2014 della Festa della Toscana al tema *“Toscana. Guardare oltre. I*

nostri confini, le nostre abitudini, le nostre convinzioni. Per una Toscana terra del mondo”, prevedendo, come di consueto, lo svolgimento di molteplici iniziative articolate su tutto il territorio regionale;

4. che l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con deliberazione n. 56 del 17/06/2014 ha approvato le “Linee d’indirizzo della Festa della Toscana, edizione 2014”;

Tutto ciò premesso, in esecuzione della Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza sopra richiamata, si rende noto che:

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il Consiglio regionale intende finanziare, nell’ambito dell’edizione 2014 della Festa della Toscana, mediante lo strumento della compartecipazione di cui all’art. 3 bis della l. r. 4/2009, iniziative e progetti promossi e organizzati da enti locali, enti pubblici non economici, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e da altri soggetti senza scopo di lucro.

2. Le iniziative e i progetti devono essere coerenti con il tema espressamente dedicato alla Festa della Toscana, e possono concretizzarsi in manifestazioni, convegni, spettacoli, celebrazioni di eventi e fatti strettamente collegati con le specificità culturali, storiche e sociali del territorio regionale.

Art. 2

(Soggetti beneficiari)

1. La concessione dei finanziamenti e la loro quantificazione è determinata dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con propria deliberazione, previa istruttoria delle domande di concessione presentate dai soggetti, di cui all’art. 1 comma 1, curata dal Settore competente.

2. Possono accedere ai finanziamenti solo i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, aventi sede legale in Toscana e che operino nel territorio regionale.

3. L’Ufficio di Presidenza si riserva la facoltà di concedere, in alternativa o ad integrazione del finanziamento concesso, servizi tipografici presso il centro stampa del Consiglio regionale, quali, a titolo esemplificativo, la produzione

di materiali di comunicazione (inviti, depliant, cataloghi) connessi allo svolgimento dell'iniziativa o del progetto.

4. Il costo dei servizi di cui al comma 3 è a carico del Consiglio regionale e concorre a determinare, con il finanziamento eventualmente concesso, l'importo della compartecipazione di cui all'art. 5, comma 1.

5. Le iniziative e i progetti ai quali è stata concessa una compartecipazione devono essere realizzati nel territorio della regione Toscana.

6. Ciascuno dei soggetti, di cui all'art. 1 comma 1, può presentare una sola proposta di iniziativa o di progetto.

7. Gli Enti locali appartenenti alla stessa zona distretto di cui alla l. r. 24 febbraio 2005 n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale", possono promuovere l'organizzazione di una iniziativa o progetto in forma associata. Nel qual caso, la richiesta di compartecipazione può essere presentata solo dall'Ente capofila. Nella domanda dovranno essere elencati gli Enti del territorio coinvolti ed il ruolo svolto dai medesimi.

8. L'Ente capofila di cui al comma 7 sarà l'unico interlocutore per il Consiglio regionale, nonché l'unico responsabile della rendicontazione finale della manifestazione.

Art. 3

(Modalità di presentazione della domanda)

1. I soggetti interessati possono presentare la domanda di compartecipazione utilizzando la modulistica disponibile sul sito web istituzionale del Consiglio regionale all'indirizzo www.consiglio.regione.toscana.it.

2. Il legale rappresentante del soggetto richiedente, a pena di responsabilità e nelle forme previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara:

a) di non essere dipendente del Consiglio regionale della Toscana;

b) che il soggetto proponente rispetta le norme in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di

stabilizzazione finanziaria e competitività economica), convertito, con modificazione, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, oppure non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 6, comma 2, del d.l. 78/2010, convertito dalla legge 122/2012;

c) che il soggetto proponente non costituisce, nemmeno indirettamente, articolazione di un partito o movimento politico, come previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 (Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici);

d) che il soggetto proponente non ha fini di lucro, e che l'iniziativa o progetto per cui viene chiesta la compartecipazione non comporta per il soggetto medesimo, neppure in via occasionale, lo svolgimento di attività di carattere commerciale;

e) che il soggetto proponente per l'iniziativa o per il progetto indicato non ha ottenuto altri finanziamenti da parte della Giunta regionale della Toscana;

f) che il soggetto proponente è in regola con la normativa vigente in materia di regolarità contributiva e di sicurezza;

g) che nel caso di servizi tipografici, il soggetto proponente ha la piena disponibilità dei contenuti e ne assume la piena responsabilità;

h) di sollevare il Consiglio regionale da ogni responsabilità verso terzi per fatti connessi all'iniziativa o al progetto;

i) che l'accesso del pubblico all'iniziativa e ai materiali di comunicazione prodotti è gratuito.

3. Al modulo di domanda devono essere allegati:

a) la descrizione dell'iniziativa o del progetto, che dia conto delle finalità, dei tempi dei luoghi e delle modalità di realizzazione, dei soggetti pubblici e/o privati coinvolti, delle modalità di pubblicizzazione e del pubblico di riferimento;

b) il piano finanziario previsionale dell'iniziativa o del progetto, articolato in base alle voci di spesa, di cui all'art. 6, e di entrata, comprensivo delle eventuali sponsorizzazioni e dei contributi concessi da altri soggetti, con indicazione del costo totale e della compartecipazione richiesta al Consiglio regionale;

c) la copia dell'atto costitutivo o dello Statuto vigente del soggetto redatto nelle forme previste dalla legge, o, nel caso di soggetti privi di personalità giuridica, di altro documento attestante le finalità perseguite dal soggetto e il nominativo del legale rappresentante;

d) fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante in corso di validità.

4. Gli enti pubblici non economici e gli enti locali di cui all'art. 1 sono esentati dalla presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 2 lett. b), c), d) ed e), e dalla presentazione della documentazione di cui al comma 3 lett. c) e d).

5. Nel caso di iniziative editoriali, alla domanda deve essere allegata copia digitale, in formato pdf, del testo da pubblicare al quale il Presidente del Consiglio regionale, nel caso di accoglimento della domanda, si riserva la facoltà di apporre una propria prefazione.

6. Non sono ammissibili le domande di concessione presentate, in qualità di legale rappresentante, da parte di dipendenti del Consiglio regionale.

7. La domanda deve essere presentata al Presidente del Consiglio regionale in uno dei seguenti modi:

a) tramite servizio postale all'Ufficio "Archivio e protocollo", via Cavour 2, 50129 Firenze;

b) di persona all'ufficio "Archivio e protocollo" sopra indicato dal lunedì al venerdì con orario 9,30/13,00, salvo il periodo di chiusura estiva degli uffici;

c) per via telematica utilizzando le seguenti modalità:

c.1) tramite il servizio web ap@ci all'indirizzo

<https://web.e.toscana.it/apaci/td/startApaci.action>

c.2) tramite la propria casella di posta elettronica certificata (PEC) alla casella di posta elettronica certificata del Consiglio regionale:

consiglioregionale@postacert.toscana.it

8. Ai fini identificativi, sulla busta o nel campo oggetto dei servizi telematici di cui comma 7, deve essere riportata la dicitura "Presentazione proposta per la Festa della Toscana edizione 2014".

9. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sulla domanda deve essere apposta obbligatoriamente, fatta eccezione dei casi di esenzione, la marca da bollo a norma di legge (16,00 euro) avente data di emissione antecedente o contestuale alla data di sottoscrizione della

domanda. Per le domande trasmesse per via telematica l'imposta di bollo deve essere assolta in modo virtuale.

10. La domanda deve essere trasmessa entro e non oltre **martedì 30/09/2014**. Fa fede il timbro postale. Il Consiglio regionale non assume responsabilità alcuna nel caso di disguidi postali o telematici o comunque imputabili a fatti di terzi, forza maggiore, caso fortuito.

11. La domanda pervenuta oltre la data indicata al comma 10, non completa in tutte le sue parti, oppure non sottoscritta dal legale rappresentante, non sarà ritenuta ammissibile.

12. La presentazione della domanda implica l'accettazione incondizionata delle norme del presente avviso pubblico.

Art. 4

(Criteri di valutazione)

1. Il Settore competente verifica la conformità delle domande ai requisiti di cui all'art. 3, e accerta la completezza della documentazione allegata.

2. Le domande conformi e complete sono sottoposte all'esame dell'Ufficio di Presidenza che le valuta, ai fini della concessione delle partecipazioni, in base ai seguenti criteri:

- a) pertinenza dell'iniziativa o del progetto rispetto al tema della Festa della Toscana;
- b) promozione e valorizzazione della cultura, della storia, delle tradizioni locali e dell'identità toscana;
- c) ambito territoriale di riferimento e pubblico coinvolto;
- d) compatibilità del piano previsionale finanziario;

3. Le proposte degli enti locali sono valutate, oltre ai criteri di cui al comma 2, anche in base ai seguenti criteri:

- a) presentazione dell'iniziativa o del progetto da parte di enti locali, in forma associata, appartenenti alla stessa zona distretto, ai sensi della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 40, "Disciplina del servizio sanitario regionale";
- a) replicabilità sul territorio dell'iniziativa o del progetto.

Art. 5

(Modalità di compartecipazione e risorse disponibili)

1. La compartecipazione concessa dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per la singola iniziativa o progetto non può superare l'importo di 10.000,00 euro, e comunque non può superare il 70% (settanta) del costo totale risultante dal piano finanziario previsionale di cui all'art. 3, comma 3 lett. b).

2. L'Ufficio di Presidenza concede compartecipazioni ai soggetti richiedenti nei limiti delle risorse disponibili fino ad un importo massimo complessivo di 350.000,00 euro.

3. Le modalità di utilizzo del marchio della Festa della Toscana 2014, sono disciplinate nelle Linee guida per l'utilizzo del marchio, approvate con decisione dell'Ufficio di Presidenza 2 giugno 2014 n. 2 *"Festa della Toscana 2014: linee guida per l'utilizzo del marchio"*, come di seguito indicato:
 - a) nel caso in cui l'Ufficio di Presidenza deliberi la concessione di una compartecipazione economica per la realizzazione di un'iniziativa o progetto, il materiale informativo e pubblicitario della stessa, deve riportare il marchio "FdT2014" e la dicitura *"Con la compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana"*;
 - b) nel caso in cui l'Ufficio di Presidenza deliberi la concessione di una compartecipazione economica per la realizzazione di un volume impaginato da soggetti terzi e pubblicato nell'ambito della Festa della Toscana 2014, il volume deve riportare nel frontespizio, il marchio "FdT2014-L" e la dizione *"Pubblicazione realizzata con il contributo del Consiglio regionale della Toscana nell'ambito della Festa della Toscana 2014"*;
 - c) le iniziative ammesse ad usare il marchio della Festa della Toscana 2014 sono esclusivamente quelle inserite nel programma regionale della Festa della Toscana 2014.
 - d) per quanto non espressamente previsto ai sopraelencati punti a) e b), si rinvia alle *"Linee guida per l'utilizzo del marchio della Festa della Toscana 2014"* approvate con decisione dell'Ufficio di Presidenza n. 2/2014.

4. Il Settore competente comunica al soggetto beneficiario la concessione della compartecipazione deliberata dall'Ufficio di Presidenza e invia il marchio del Consiglio regionale.

5. La concessione della compartecipazione comporta l'utilizzo del marchio solo per l'iniziativa o progetto considerato, escluso qualsiasi altro utilizzo.

6. L'utilizzo indebito del marchio comporta, fatta salva ogni altra azione di tutela del marchio e dell'immagine del Consiglio regionale, la revoca della compartecipazione concessa.

Art. 6

(Spese ammissibili e non ammissibili a compartecipazione)

1. Sono ammissibili a compartecipazione le seguenti spese:

- a) direttamente riferibili all'attuazione dell'iniziativa o del progetto;
- b) direttamente intestate al soggetto beneficiario;
- c) risultanti effettivamente sostenute e regolarmente documentate ai sensi della normativa vigente;
- d) individuabili in una o più delle seguenti tipologie:
 - d.1) acquisto di beni strumentali non durevoli;
 - d.2) canone di locazione per l'utilizzo di locali, impianti o strutture;
 - d.3) allestimento dei locali, impianti e strutture, scenografie, attività di montaggio e smontaggio;
 - d.4) pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video);
 - d.5) servizi editoriali e tipografici per la stampa di volumi;
 - d.6) premi e riconoscimenti;
 - d.7) compensi per relatori, conferenzieri e artisti, la cui prestazione fa parte del programma approvato, e le relative spese di viaggio, di vitto ed alloggio;
 - d.8) compensi per il personale docente e ATA delle scuole appositamente incaricato di realizzare, in orario extracurricolare, iniziative o progetti, inseriti nel Piano dell'offerta formativa, promossi nell'ambito della Festa della Toscana, fino ad un massimo del 30% del costo totale dell'iniziativa o del progetto medesimi. In tal caso, alla documentazione di cui all'art. 3 devono essere allegati anche gli atti di incarico e di inserimento dell'iniziativa o progetto nel piano dell'offerta formativa.

2. Non sono ammissibili a compartecipazione le seguenti spese:

- a) acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
- b) acquisto di beni mobili registrati;
- c) acquisto di beni durevoli;
- d) gestione e funzionamento dell'organizzazione del beneficiario;
- e) compensi ad amministratori, dirigenti, dipendenti e soci del soggetto beneficiario;
- f) mera liberalità di qualunque genere, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della l.r. 4/2009.

Art. 7

(Cumulo di compartecipazioni)

1. La compartecipazione concessa dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale è cumulabile, fatto salvo quanto disposto all'art. 3, comma 2, lett. e), con le compartecipazioni concesse da altri soggetti per la stessa iniziativa o progetto, fino alla concorrenza del costo totale dell'iniziativa o progetto.

Art. 8

(Rendicontazione ed erogazione delle compartecipazioni)

1. Le iniziative o i progetti dovranno essere conclusi entro e non oltre **il 28 febbraio 2015**. Il termine indicato è vincolante, salvo oggettivi impedimenti debitamente motivati e autorizzati dal dirigente del Settore competente. L'eventuale proroga concessa non potrà comunque superare due mesi.

2. Entro e non oltre 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa o del progetto, il beneficiario deve presentare al Consiglio regionale, su carta intestata, sottoscritta dal legale rappresentante, i seguenti documenti:

- a) relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa, allegando copia del materiale di comunicazione prodotto;
- b) rendiconto finanziario, coerente con il piano finanziario previsionale di cui all'art. 3, comma 3, lett. b), contenente la descrizione puntuale di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa o progetto, con allegate copie quietanzate dei relativi giustificativi di spesa, fino alla concorrenza della compartecipazione concessa, ai sensi della normativa vigente in materia fiscale;
- c) dichiarazione del legale rappresentante che i giustificativi di spesa, di cui al precedente punto b), sono stati esibiti unicamente al Consiglio regionale ed a

nessun altro soggetto che abbia contribuito alla realizzazione della stessa iniziativa o progetto.

2. Il Consiglio regionale eroga la compartecipazione in un'unica soluzione.

3. Nel caso in cui la compartecipazione sia stata concessa per la stampa di un volume presso una tipografia esterna al Consiglio regionale, il beneficiario è tenuto ad inviare almeno 5 copie dell'opera al Settore competente.

Art. 9

(Revoca o rideterminazione della compartecipazione)

1. L'Ufficio di presidenza revoca la compartecipazione concessa nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto dei termini di conclusione dell'iniziativa o progetto di cui all'art. 8, comma 1;
- b) modifica sostanziale dell'iniziativa o progetto;
- c) mancato rispetto dei termini di presentazione della documentazione di cui all'art. 8, comma 2;
- d) mancata o parziale presentazione della documentazione di cui all'art. 8, comma 2;
- e) inosservanza delle modalità relative all'uso del marchio di cui all'art. 5.

2. Qualora la spesa rendicontata dal soggetto beneficiario risulti inferiore alla compartecipazione concessa, si procede d'ufficio alla rideterminazione della stessa compartecipazione.

3. Qualora sia realizzata solo una parte dell'iniziativa o del progetto, l'Ufficio di presidenza, previa istruttoria del Settore competente, valutati i risultati conseguiti, ridetermina la compartecipazione riconoscendo a rendiconto solo le spese riferibili all'iniziativa o progetto.

4. Nel caso in cui la somma della compartecipazione e dei contributi ottenuti da altri soggetti comporti il superamento del costo dell'iniziativa o progetto, si procede d'ufficio a rideterminare la compartecipazione.

Art. 10

(Verifiche e controlli)

1. Il Consiglio regionale effettua verifiche e controlli sulle autocertificazioni presentate dai soggetti beneficiari a rendiconto, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 11

(Pubblicità)

1. Le compartecipazioni concesse ed erogate in ciascun esercizio finanziario sono pubblicate nell'albo istituito dal Consiglio regionale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza, e comunque, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

Art. 12

(Procedimento amministrativo e trattamento dei dati personali)

1. Il Settore competente, ai fini del presente avviso pubblico, è il Settore "Rappresentanza e relazioni istituzionali. Assistenza generale alla CPO".
2. Il dirigente del Settore di cui al comma 1 è il responsabile del procedimento amministrativo e del trattamento dei dati relativi ai soggetti beneficiari.